

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO REGIONALE TOSCANA
COMUNICATO UFFICIALE N. 8 2023/2024**

Ricorso della Società Polisportiva Vicarello codice 022708 avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale Toscana FIP con C.U. n. 426 del 16/01/2024, Campionato Divisione Regionale 3, Gara n. 7140: ammenda di Euro 190.00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara e per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per minacce collettive e frequenti e per tentativo di aggressione, comportamento minaccioso o gravemente offensivo, commesso da più persone, fuori del campo di gioco [art. 27,3 RG,art. 27,4b RG,art. 27,5bd RG,art. 29,5B RG rec.]

LETTO

il ricorso;

ESAMINATA

la documentazione acquisita dagli uffici federali;

SENTITO

L'arbitro, che ha riferito lungamente sulle circostanze con dovizia di particolari e confermato in pieno quanto descritto nell'allegato al rapporto arbitrale;

RITENUTO

Che non sono emersi dall'istruttoria elementi tali da giustificare la riforma del provvedimento del Giudice Sportivo impugnato,

PQM

Respinge il ricorso e dispone l'incameramento della tassa reclamo

Firenze, 26 gennaio 2024

La Corte Sportiva d'Appello

Mario Parducci

Marco Rossi

Duccio Viligiardi

Originale firmato agli atti.